



Decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹
(Cost.);

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 2016²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011³ sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ Fondandosi sull'articolo 78 paragrafo 2 in combinato disposto con gli articoli 44 paragrafi 1 lettera e e 3, 55 paragrafo 1 e 59 della Convenzione, all'atto della ratifica il Consiglio federale formula le seguenti riserve:

a. riserva in merito all'articolo 44 paragrafo 1 lettera e:

La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 44 paragrafo 1 lettera e;

b. riserva in merito all'articolo 44 paragrafo 3:

La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 44 paragrafo 3 a fattispecie della violenza sessuale contro adulti (art. 36 della Convenzione) nonché dell'aborto forzato e della sterilizzazione forzata (art. 39 della Convenzione);

c. riserva in merito all'articolo 55 paragrafo 1:

¹ RS 101

² FF 2017 143

³ RS...; FF 2017 233

La Svizzera si riserva il diritto di non applicare, o di applicare soltanto in casi specifici o a determinate condizioni, l'articolo 55 paragrafo 1 per quanto riguarda forme lievi di violenza fisica (art. 35 della Convenzione);

d. riserva in merito all'articolo 59:

La Svizzera si riserva il diritto di non applicare, o di applicare soltanto in casi specifici o a determinate condizioni, l'articolo 59.

⁴ Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare tali riserve qualora diventino prive d'oggetto.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).